

Regione Abruzzo - L.R. 30 dicembre 2004, n. 51. Art. 3 bis

Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale.

(...)

Art. 3-bis

Incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale e modalità di supplenza dalla carica ⁽⁵⁾.

1. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.
2. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore regionale ne determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale intervenuta ai sensi del comma 2, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore regionale, preso atto dell'intervenuta sospensione, ne dispone la sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della legge elettorale e del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
4. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 3, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza ed il reintegro nella carica di Consigliere regionale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dalla XI legislatura del Consiglio regionale dell'Abruzzo.
6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Agli adempimenti successivi provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con le risorse disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa.

(5) Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 8 agosto 2018, n. 25, a decorrere dal 14 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).